

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
Dott.ssa Maria Sigona

IL DIRETTORE SANITARIO
Dott. Pasquale Granata

REGIONE SICILIANA
Assessorato Regionale Sanità



IL SEGRETARIO

IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Ettore Gilotta

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
RAGUSA

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

N. 184 del 6 FEB. 2012

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che la presente copia di deliberazione, ai sensi dell'art. 53 n. 2 della L.R. 03/11/1993 n. 30, viene pubblicata all'Albo dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Ragusa per 15 giorni consecutivi, dal 12 FEB. 2012

DIREZIONE AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE

Esecutiva: SI NO
Atto sottoposto a controllo: SI NO

OGGETTO: AUTORIZZAZIONE PERIODO DI SOSPENSIONE DALLE ATTIVITA' SOCIALMENTE UTILI DELLA LAVORATRICE MATR. 96051.

IL SEGRETARIO

La presente copia è conforme
all'originale in atti

IL SEGRETARIO

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

IL DIRETTORE

6 FEB. 2012

Il 6 FEB. 2012, nella propria abitazione di Catania sede dell'Azienda Sanitaria Provinciale, il Direttore Generale, Dott. Ettore Gilotta, nominato con Decreto Presidenziale, n.334 del 31 Agosto 2009, coadiuvato, ai sensi dell'art. 7 della L. R. 30/1993, dai Sigg.:

- Dott.ssa Maria Sigona
- Dott. Pasquale Granata
- Direttore Amministrativo
- Direttore Sanitario

con l'assistenza del Sig. Giovanni Spata, quale segretario verbalizzante, adotta la seguente deliberazione:

Su Proposta della Direzione Amministrazione del Personale , che con la sottoscrizione da parte del Direttore della Struttura ne attesta la regolarità formale e la legittimità;

PREMESSO CHE l'art.8 del D. Lgs. n. 468/1997 consente agli enti che utilizzano lavoratori in attività socialmente utili la possibilità di autorizzare periodi di sospensione dalle suddette attività, senza erogazione dell'assegno da parte dell'INPS;

CONSIDERATO CHE in ogni caso, detti periodi di sospensione, non devono essere di pregiudizio allo svolgimento delle attività socialmente utili;

VISTA l'istanza di sospensione dalle attività socialmente utili, inoltrata dalla lavoratrice TRAVERSA Cristina matr. 96051 ed assunta al prot. n. 309 del 05/01/2012, per il periodo 17 gennaio 2012 – 16 Marzo 2012;

VISTO il parere favorevole apposto dal Direttore del Servizio di Patologia Clinica del P.O. di Modica a corredo della predetta istanza;

DATTO ATTO CHE la predetta lavoratrice è stata collocata in congedo di maternità fino al 16 Gennaio 2012;

ACCERTATO CHE ai lavoratori socialmente utili non è riconosciuta, ai sensi della circolare n.100/98 del Ministero del Lavoro, l'astensione facoltativa;

RITENUTO, pertanto, non ravvisando motivi ostativi, di poter autorizzare alla lavoratrice TRAVERSA Cristina il suddetto periodo di sospensione dalle attività socialmente utili;

SENTITO il parere favorevole del Direttore Amministrativo;

SENTITO il parere favorevole del Direttore Sanitario;

DELIBERA

Per i motivi indicati in premessa, che qui si intendono ripetuti e trascritti:

1. AUTORIZZARE la sospensione dalle attività socialmente utili della lavoratrice TRAVERSA Cristina matr. 96051, in servizio presso il Servizio di Patologia Clinica del P.O. di Modica, per il periodo 17 Gennaio 2012 – 16 Marzo 2012;

2. CONSIDERARE che per tutto il periodo di sospensione, alla lavoratrice in questione non viene erogato nè l'assegno per prestazioni in attività socialmente utili da parte dell'INPS nè l'importo integrativo da parte dell'Azienda;

3. DARE comunicazione alla sede INPS ed agli organi istituzionali competenti, di detto periodo di sospensione.

Data _____		Esercizio _____	
Importo	Autorizzato	Ordine	Conto
Visto: Il Direttore Economico Finanziario		Il Contabile	
.....		